

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente  |
| (TO) BATTELLI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) COTTERLI           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (TO) BUONINCONTI        | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) DE FRANCESCO       | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 03/03/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 08/06/2016, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, in data 30/09/2016, dopo il pagamento di 3 rate.

A seguito di reclamo presentato con nota del 07/10/2019, parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - il rimborso della quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 6.862,64 di cui: € 1.572,48 a titolo di "Costi assicurativi rischio impiego", € 1.393,12 a titolo di "Commissioni accessorie", € 2.292,38 a titolo di "Commissioni finanziarie", € 1.019,66 a titolo di "Commissioni di mediazione", € 585,00 a titolo di "Spese contrattuali e di istruttoria"; - la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo; - la refusione del contributo di € 20,00 per il ricorso; - il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario resistente nelle controdeduzioni ha dichiarato che: - in relazione al prestito in controversia, riceveva n. 3 rate (dell'importo di € 210,00 l'una) dall'odierno ricorrente, oltre alla somma di € 13.295,31 pari al TFR maturato dal cliente che aveva *medio tempore* perso l'impiego; - pertanto, il finanziamento veniva parzialmente estinto, in misura pari al 75,53% del debito residuo (complessivamente ammontante a € 18.081,18); - ha richiesto, infruttuosamente, il rimborso della somma residua all'odierno



ricorrente; - ha provveduto all'attivazione della polizza assicurativa "rischio impiego", ottenendo dalla Compagnia Assicurativa un indennizzo pari al debito residuo (€ 4.785,87); - ha pertanto eccepito l'erronea qualificazione della fattispecie in esame quale estinzione anticipata del finanziamento da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB, svolgendo sul punto le seguenti considerazioni: l'estinzione del finanziamento non è da attribuire al Cliente, ma all'intervento della compagnia assicurativa che ha indennizzato il finanziatore al verificarsi dell'evento (perdita del lavoro) oggetto di copertura; la polizza assicurativa è stata stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito; conseguentemente né il finanziamento, né i contratti assicurativi accessori allo stesso, risultano anticipatamente estinti; l'estinzione anticipata del finanziamento non può, inoltre, essere dimostrata dall'allegazione del conteggio estintivo, il quale è privo di qualsivoglia efficacia probatoria in tal senso; a supporto della su esposta tesi si pone anche il dettato dell'art. 125-sexies, comma 3, lett. a); - il ricorrente non è, dunque, legittimato a richiedere alcun rimborso, come chiarito dal Collegio di Coordinamento n. 6196/2016; - ad ogni buon conto intende riconoscere in favore del ricorrente la somma di € 461,85, comprensivi di € 20,00 delle spese di ricorso, quale ristoro della quota parte non maturata (corrispondente al 75,53% del debito residuo, calcolata con il metodo *pro rata temporis*) delle spese di istruttoria; - nulla risulta dovuto a titolo di rimborso del premio assicurativo non maturato tenuto conto che il versamento dell'indennizzo è avvenuto da parte dell'Assicurazione e che il Collegio di Coordinamento n. 13306/2018 ha sul punto statuito che «nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore non abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti» e la parte ricorrente ne abbia provato l'effettivo esercizio da parte di quest'ultima.

Sulla base di quanto esposto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento estinto dopo 3 rate sulle 120 complessive. È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 08/06/2016. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di "Agente finanziario".

Dal conteggio estintivo, versato in atti dall'intermediario, risulta un debito residuo che ammonta a € 18.081,18; dallo stesso risultano abbuonati € 1.421,55 a titolo di "commissioni gestione pratica" e € 5.067,27 a titolo di "interessi corrispettivi non maturati" (a fronte dei complessivi € 5.309,35 previsti per l'intera durata del contratto).

L'intermediario resistente ha, altresì, versato in atti un secondo conteggio estintivo inviato alla compagnia assicurativa, con indicazione del debito ancora residuo, dopo l'incasso del T.F.R. maturato dall'odierno ricorrente, da cui si rileva che la somma dovuta a saldo coincide con la differenza tra il debito residuo risultante dal conteggio estintivo inviato al datore di lavoro e l'importo del T.F.R. incassato dal finanziatore ed ammonta ad € 4.785,87.

Parte istante ha prodotto copia della liberatoria ricevuta dalla compagnia assicurativa, con la quale la stessa, in esercizio del diritto di surroga, intima al ricorrente il pagamento di quanto dalla stessa versato al finanziatore.

Dal contratto di finanziamento si rileva che l'importo dei premi relativi alle coperture assicurative non sia stato addebitato all'odierno ricorrente e l'intermediario risulta essere beneficiario della relativa copertura.



L'assicurazione, esercitando il diritto di rivalsa, ha intimato l'odierno ricorrente al pagamento di quanto dalla stessa versato all'intermediario a saldo del debito residuo.

Sul punto, si osserva come il Collegio di Coordinamento, nelle decisioni n. 13305 e 13306 del 19 giugno 2018, abbia stabilito che, ogni volta che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento intervenga una compagnia assicurativa, «il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-*sexies*, TUB e 2033 c.c.»; peraltro, nel caso in cui l'intermediario abbia stipulato, a proprie spese, un'assicurazione a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, «quest'ultimo non ha diritto ad ottenere alcuna ripetizione di commissioni, a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti».

Occorre, inoltre, precisare come il Collegio di Coordinamento, analizzando l'ipotesi in cui il soggetto assicurato/beneficiario delle prestazioni indennitarie sia lo stesso intermediario, che si è assicurato per un danno (mancato rimborso del finanziamento) dovuto alla insolvenza del cliente/debitore, ha affermato che «non pare (...) del tutto corretto ritenere che “questa modalità di estinzione anticipata non muta la sostanza dei rapporti fra i soggetti coinvolti e, in particolare, non incide sul diritto del ricorrente di chiedere il rimborso di commissioni e premi assicurativi non maturati alla data dell'estinzione anticipata” (Collegio Napoli, decisione n. 7901/2016), in quanto non può ritenersi che il cliente (...) abbia estinto il debito derivante dal contratto di finanziamento. La soluzione prospettata da parte dei Collegi territoriali sull'insussistenza del diritto del cliente al rimborso delle commissioni e degli oneri *recurring* pare, pertanto, doversi preferire per l'ipotesi in cui il soggetto assicurato, nell'interesse del quale interviene l'assicuratore, sia l'intermediario. Ne deriva che il cliente potrà recuperare ex art. 2033 c.c. la quota parte delle commissioni non maturate dall'intermediario solo qualora abbia effettivamente rimborsato all'impresa assicurativa il debito capitale residuo».

Orbene, da un lato, non consta in atti evidenza dell'avvenuto pagamento alla Compagnia Assicurativa da parte del ricorrente. Dall'altro, tuttavia, va evidenziato come la compagnia assicurativa abbia saldato solo una parte del debito residuo, essendo stata l'altra parte saldata con il T.F.R. maturato dal ricorrente all'epoca della perdita dell'impiego, come confermato anche dallo stesso intermediario resistente.

Pertanto, è pacifico che parte ricorrente ha estinto il debito solo parzialmente sicché, è limitatamente alla quota parte del debito effettivamente rimborsata, pari al 73,53%, che il ricorso merita di trovare parziale accoglimento per le ragioni che seguono.

Nel merito del calcolo del rimborso, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento che ha recepito i principi affermati dalla CGUE nella sentenza *Lexitor*, statuendo che l'art.125-*sexies* TUB debba interpretarsi nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.



A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali di "gestione interna del rischio creditizio" (clausola "H"), "gestione pratica" (clausola "F") e "commissioni intermediario del credito per gestione pratica" (clausola "G"), nonché alle "spese contrattuali e di istruttoria" (clausola "D"), sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece, i costi di cui alle clausole relative alle commissioni "finanziarie" e "di mediazione" (rispettivamente le lett. "A" e "B") sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

|                              |    |  |        |
|------------------------------|----|--|--------|
| Durata del prestito in anni  | 10 | Tasso di interesse annuale                       | 4,90%  |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis              | 97,50% |
|                              |    | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 95,44% |

| rate pagate  | 3 | rate residue | 117 | Importi  | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
|--|---|--------------|-----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| <b>Oneri sostenuti</b>   |   |              |     |          |              |                         |                |                         |          |
| Commissione [nome intermediario] per gestione interna rischio creditizio - lett. H   |   |              |     | 1.612,80 | Recurring    | 97,50%                  | 1.572,48       |                         | 1.572,48 |
| Commissioni [nome intermediario] per gestione pratica - lett. F e Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica - lett. G |   |              |     | 1.428,84 | Recurring    | 97,50%                  | 1.393,12       | 1.421,55                | -28,43   |
| Commissioni [nome intermediario] - lett. A   |   |              |     | 2.351,16 | Upfront      | 95,44%                  | 2.243,96       |                         | 2.243,96 |
| Commissioni Intermediario del credito - lett. B  |   |              |     | 1.045,80 | Upfront      | 95,44%                  | 998,12         |                         | 998,12   |
| Spese contrattuali e di istruttoria - lett. D  |   |              |     | 600,00   | Recurring    | 97,50%                  | 585,00         |                         | 585,00   |
| Totale   |   |              |     |          |              |                         |                |                         | 5.371,13 |

L'importo come sopra calcolato di € 5.371,13 risulta inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente di € 6.862,64, e ciò in ragione del fatto che quest'ultima non ha tenuto conto dei rimborsi ottenuti in sede di estinzione e ha calcolato quanto dovuto a titolo di oneri non maturati, utilizzando il criterio pro rata per tutte le commissioni. Peraltro, posta l'estinzione solo parziale del finanziamento con TFR, escludendo dal calcolo la quota del finanziamento oggetto di intervento della Compagnia assicurativa, - alla luce delle citate decisioni del Collegio di Coordinamento - al ricorrente va riconosciuto il minor importo di € 3.949,39 pari al 73,53% della somma sopra calcolata di € 5.371,13.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutiva e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, pur avendo quest'ultima prodotto apposita documentazione, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.949,39, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA